



Repertorio N° 50.259

fascicolo n° 19.030

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno ventuno (21) del mese di maggio, in Firenze, Via Benedetto Fortini 147, piano primo, alle ore diciotto (18) e minuti quaranta (40).

Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparsa la Signora:

MADDALENA INNOCENTI, nata a Bagno a Ripoli (FI) il di 8 ottobre 1954 e residente in Bagno a Ripoli (FI) in Via Vicinale di Poggio Secco n. 16, cod. fisc. NNC MDL 54R48 A564O la quale dichiara di non essere persona politicamente esposta, di essere pensionata e di agire non nel proprio esclusivo interesse, ma in quello, quale Presidente e legale rappresentante, della **"ASSOCIAZIONE GUIDO FRANCESCHINI - ODV"**, con sede legale in Firenze in Via Antonio Stoppa n. 14, cod. fiscale, 94166300486.

Detta Comparsa, cittadina italiana della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che sarà per assumere l'assemblea degli associati di detta Associazione, convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Adozione della tipologia giuridica dell'Associazione Non Riconosciuta.

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto e con il consenso unanime degli intervenuti la Comparsa, la quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Segretario, constata e fa constatare:

1. che è presente l'organo amministrativo in persona dei Signori:

- essa Comparsa, Presidente in presenza,
- Barbara Bellaccini, in videoconferenza,
- Isabella Fagnoni, in videoconferenza,
- Franco Franceschini, in videoconferenza

Assenti giustificati i consiglieri Viola Bruschi, in videoconferenza, Gloria Dallagiacoma e Giacomo Viggiani, i quali hanno comunicato per iscritto, con documenti agli atti dell'associazione, di essere a conoscenza degli argomenti da trattare e di non opporsi alla loro discussione e votazione,

2. che l'associazione non ha organo di controllo,

3. che la riunione è stata convocata con lettera raccomandata a mano agli atti dell'associazione il 18 maggio 2025.

Pertanto essendo constando:

a) la rituale convocazione e nessuno opponendosi alla discussione, in quanto tutti i presenti si riconoscono sufficientemente informati sugli argomenti da trattare,

b) la presenza della maggioranza degli associati (quattro su sette),

il Presidente dichiara validamente costituito l'Assemblea ed idonea a deliberare sull'anti riportato ordine del Giorno.

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'assemblea il punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente ricorda ai presenti che con verbale a mio rogito del 12 dicembre 2024 Rep. 50.071 fasc. 18.895 fu decisa la trasformazione dell'allora **"FONDAZIONE GUIDO FRANCESCHINI - ETS"** nell'attuale associazione, ricorda inoltre che, in tale sede, essendo l'Ente trasformato una persona giuridica, fu deciso altresì di mantenere la personalità giuridica anche per l'Ente trasformando che avrebbe assunto quindi la tipologia dell'Associazione Riconosciuta.

**Reg. all'Ag. Entrate
Uff. Firenze**

il
23 maggio 2025

N°
1T/21045
esatti euro

di cui euro

per imposta di registro

Da ulteriori informazioni e contatti, anche con gli organi di controllo, è emerso che il mantenimento della personalità giuridica nell'Associazione darebbe luogo ad un insieme di formalismi e burocratismi, traducendosi in maggiori oneri di gestione, che male si attagliano alle dimensioni dell'Associazione.

Propone pertanto di adottare, in luogo del tipo dell'Associazione Riconosciuta, quello dell'Associazione Non Riconosciuta, adottando la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea degli associati determina di abbandonare il tipo sociale dell'Associazione Riconosciuta adottando quello dell'Associazione Non Riconosciuta.

Il Presidente richiede quindi ai presenti se vi siano osservazioni.

Il Presidente produce il nuovo testo dello Statuto che governerà l'Ente nella sua nuova veste di Associazione Non Riconosciuta che, omessane la lettura per espressa dispensa della Comparsa e nulla opponendo gli intervenuti si allega al presente atto sotto la lettera "A" firmato a norma di legge

Nessuno domandando la parola il Presidente mette ai voti la proposta di delibera.

Si vota per appello nominale e si registrano i seguenti voti:

- Maddalena Innocenti: FAVOREVOLE,
- Barbara Bellaccini: FAVOREVOLE
- Isabella Fagnoni: FAVOREVOLE
- Franco Franceschini: FAVOREVOLE.

Il presidente proclama pertanto la proposta di delibera

APPROVATA

all'unanimità dei presenti (dalla maggioranza degli associati).

L'Assemblea dà mandato al suo Presidente di apportare al presente verbale tutte le modifiche, aggiunte, soppressioni che venissero richieste dal R.U.N.T.S.

Più null'altro essendo da deliberare e più nessuno domandando la parola il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore diciannove (19) e minuti zero (0).

Le spese del presente atto e sue conseguenziali fanno carico all'Ente che se le assume.

Esente da bollo e da registro ex art. 82 Codice del Terzo Settore

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su di un (1) foglio per tre (3) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto alla Comparsa che, interpellata, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore diciannove (19) e minuti cinque (5).

MADDALENA INNOCENTI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

Allegato "A" al fascicolo n° 19.030

"STATUTO

Associazione Guido Franceschini ODV

Organizzazione di Volontariato

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una Associazione Non Riconosciuta senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Associazione Guido Franceschini Organizzazione di Volontariato", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

L'Associazione potrà utilizzare la denominazione abbreviata "Associazione Guido Franceschini ODV".

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

- a) ricordare ed onorare in maniera perenne e duratura la memoria di Guido Franceschini, prematuramente scomparso all'età di 18 anni;
- b) in memoria di Guido Franceschini, diffondere e promuovere attività di elevazione civile e culturale

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- a) attività di promozione culturale, sociale, sportiva, di beneficenza, di studio, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- b) deliberare, in relazione alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili od immobili alle finalità istitutive, l'acquisto, la locazione, l'usufrutto, ed ogni altra disposizione, di tali beni nei modi più opportuni, tra cui debbono intendersi specificatamente compresi l'acquisto della proprietà, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti di uso od altri, previe le necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di contratti di locazione, comodato, mandato ad amministrare, l'ottenimento di concessioni amministrative ed ogni e qualsiasi altro mezzo, atto o strumento che, a giudizio degli organi dell'Associazione, venga considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi;
- c) amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, usufruttuaria, concessionaria o comunque posseduti o ceduti in comodato all'Associazione, anche in modo da conservare od eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche, nonché gestirne l'attività;
- d) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri e particolarmente con il liceo scientifico "Castelnuovo" di Firenze presso il quale Guido Franceschini ha svolto i suoi studi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a que-

ste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa (se deliberata) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato; il mancato pagamento per tre anni (anche non consecutivi) della quota associativa costituisce grave inadempimento agli obblighi statuari.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di comunicazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione, il quale al suo interno, con propria delibera, assegnerà i vari compiti operativi;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 2 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 13, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineligibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 2 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza).

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e de-

positato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 **(Libri e Registro)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile."

MADDALENA INNOCENTI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

Copia conforme all'originale conservato tra i miei atti rilasciata dal sottoscritto dott. Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.

La presente copia è stata effettuata da me Notaio dall'atto originale riportandolo in formato PDF-A che è stato firmato con device di firma digitale fornito dalla C.A. Consiglio Nazionale del Notariato.

In Firenze data della firma digitale (29 maggio 2025)

F.to Stefano Bigozzi Notaio